



Prot. 0046780

Verona 08/03/2023

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Al Servizio Veterinario Regione Lombardia
Pec: welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti



Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro



Prot. 0046780

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Sorgà (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 07 Marzo 2023 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 presso l'allevamento IT087VR084;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 084VR087 nel Comune di Sorgà (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

**ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 087VR084 sede di focolaio nel Comune di Sorgà (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;



C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita_animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia_parenderoghe@izsvenzie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione

- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica




Il Direttore UOC Sanità Animale

Dott. Fabrizio Cestaro



Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 084VR087



REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

ALLEGATO A

Zone di Protezione

CODICE AZIENDA	COMUNE
084VR040	SORGA
084VR082	SORGA
084VR083	SORGA



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE	COMUNE
032VR032	ERBE
032VR081	ERBE
032VR083	ERBE
032VR084	ERBE
032VR085	ERBE
032VR086	ERBE
032VR087	ERBE
032VR089	ERBE
032VR091	ERBE
032VR092	ERBE
032VR093	ERBE
032VR095	ERBE
040VR006	ISOLA D.S.
040VR043	ISOLA D.S.
040VR055	ISOLA D.S.
040VR086	ISOLA D.S.
040VR088	ISOLA D.S.
040VR131	ISOLA D.S.
040VR450	ISOLA D.S.
040VR503	ISOLA D.S.
040VR507	ISOLA D.S.
040VR509	ISOLA D.S.
040VR510	ISOLA D.S.
040VR513	ISOLA D.S.
040VR515	ISOLA D.S.
040VR516	ISOLA D.S.
040VR517	ISOLA D.S.
040VR518	ISOLA D.S.
040VR520	ISOLA D.S.
040VR521	ISOLA D.S.
040VR530	ISOLA D.S.
040VR533	ISOLA D.S.
040VR534	ISOLA D.S.
040VR535	ISOLA D.S.
040VR536	ISOLA D.S.
040VR537	ISOLA D.S.
040VR538	ISOLA D.S.
040VR540	ISOLA D.S.
040VR544	ISOLA D.S.
040VR546	ISOLA D.S.
040VR550	ISOLA D.S.
040VR551	ISOLA D.S.
040VR552	ISOLA D.S.
040VR553	ISOLA D.S.
040VR554	ISOLA D.S.

CODICE	COMUNE
040VR556	ISOLA D.S.
040VR558	ISOLA D.S.
040VR560	ISOLA D.S.
040VR561	ISOLA D.S.
040VR803	ISOLA D.S.
040VR805	ISOLA D.S.
040VR817	ISOLA D.S.
053VR006	NOGARA
053VR017	NOGARA
053VR097	NOGARA
053VR103	NOGARA
053VR104	NOGARA
053VR133	NOGARA
054VR008	NOGAROLE ROCCA
054VR020	NOGAROLE ROCCA
054VR352	NOGAROLE ROCCA
054VR363	NOGAROLE ROCCA
054VR500	NOGAROLE ROCCA
054VR503	NOGAROLE ROCCA
054VR506	NOGAROLE ROCCA
054VR507	NOGAROLE ROCCA
054VR819	NOGAROLE ROCCA
068VR063	SALIZZOLO
068VR070	SALIZZOLO
068VR071	SALIZZOLO
068VR085	SALIZZOLO
068VR087	SALIZZOLO
068VR088	SALIZZOLO
068VR100	SALIZZOLO
068VR113	SALIZZOLO
084VR034	SORGA
084VR078	SORGA
084VR080	SORGA
084VR081	SORGA
084VR085	SORGA
084VR089	SORGA
084VR090	SORGA
088VR501	TREVENZUOLO
088VR504	TREVENZUOLO
088VR506	TREVENZUOLO
088VR507	TREVENZUOLO
088VR508	TREVENZUOLO
088VR509	TREVENZUOLO
088VR510	TREVENZUOLO
088VR511	TREVENZUOLO